

Antiriciclaggio, dal 1° luglio cambiano le regole sulle segnalazioni Uif: l'anomalia o i guai fiscali del cliente non bastano più per far scattare la Sos

La presenza di un indicatore di anomalia non basta per far scattare una segnalazione di operazione sospetta. Dal 1° luglio, con l'entrata in vigore delle nuove istruzioni della Uif, i professionisti dovranno svolgere una valutazione approfondita e documentata prima di trasmettere una Sos. È il chiarimento contenuto nella circolare diffusa dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ai Consigli provinciali, che invita gli iscritti ad abbandonare ogni approccio meramente "difensivo" nella gestione degli obblighi antiriciclaggio.

Secondo il Consiglio nazionale, la segnalazione di operazione sospetta «costituisce l'esito di un processo valutativo» e «non può essere utilizzata come strumento meramente cautelativo o difensivo». Il professionista è quindi tenuto a effettuare una valutazione autonoma e motivata, garantendo completezza e attendibilità delle informazioni raccolte e rispettando gli obblighi di riservatezza. Ogni Sos dovrà essere sostenuta da una motivazione concreta, coerente e documentabile.

La circolare ricorda che durante l'attività professionale devono essere individuate eventuali anomalie riguardanti il cliente, l'operazione o la struttura societaria. Tra gli esempi figurano incongruenze tra patrimonio e attività esercitata, utilizzo di soggetti interposti, assetti proprietari complessi, reticenza nel fornire documentazione, operazioni economicamente incoerenti, movimentazioni finanziarie incompatibili con l'attività svolta, uso anomalo del contante o rapporti con Paesi ad alto rischio.

La presenza di uno o più indicatori, tuttavia, non determina automaticamente l'obbligo di segnalazione. Le nuove istruzioni precisano infatti che neppure la classificazione del cliente come

soggetto ad alto rischio, l'esistenza di articoli di stampa negativi, verifiche fiscali, procedimenti penali, precedenti Sos o misure cautelari costituiscono, da soli, presupposti sufficienti per trasmettere una segnalazione. In tutti questi casi il professionista dovrà invece avviare un'analisi più approfondita.

La valutazione dovrà verificare la coerenza dell'operazione con il profilo economico del cliente, la finalità dell'operazione, l'eventuale presenza di spiegazioni plausibili, i rapporti con controparti collegate e la storia professionale e operativa del soggetto interessato. L'intero processo dovrà essere formalizzato per iscritto e conservato nel fascicolo antiriciclaggio del cliente. La Uif raccomanda inoltre la compilazione di una specifica scheda contenente gli indicatori rilevati, le verifiche svolte, le fonti consultate, le conclusioni raggiunte e la decisione finale, sia essa l'archiviazione sia la proposta di Sos.

Qualora emergano motivi ragionevoli di sospetto, la segnalazione dovrà contenere i dati identificativi dei soggetti coinvolti, la descrizione dell'operatività, gli elementi oggettivi e soggettivi rilevati, la motivazione dettagliata del sospetto ed eventuali documenti di supporto. Le informazioni dovranno essere pertinenti, aggiornate e verificabili, evitando descrizioni prolisse o prive di rilevanza investigativa.

La nota richiama infine l'obbligo di riservatezza. Non è consentito comunicare al cliente che è in corso una valutazione né rivelare l'eventuale trasmissione di una Sos. La violazione di tali obblighi può comportare responsabilità disciplinari, oltre alle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa antiriciclaggio.

Giovanni Galli

© Riproduzione riservata

